



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Seltone P.H.

N. di prot.

N. 46 Reg. Del.

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

OGGETTO: Adozione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio

Competenze _____

Cod. _____ Cap. _____

Art. _____

Spese per _____

Somma stanziata L. _____

Aggiunta per storni L. _____

L. _____

Dedotta per storni L. _____

L. _____

Impegni assunti L. _____


Fondo disponibile L. _____

L'anno duemilatre addì 21
 del mese di marzo
 alle ore 13.30 nella Casa comunale, assistito dal
 Segretario del Comune Dott. Vincenzo Scarcella
 il Commissario Regionale Sig. Girolamo Ganci nominato con D.A. n. 2288-
 Servizio 2 EE.LL.-dell'11/07/2002.

COMUNE DI S. G. LA PUNTA
 POLIZIA MUNICIPALE

Prot. N° 696 /C. / P. M.
 li 29-05-2003

IL COMANDANTE



Visto ed iscritto al n. _____
 del Cap. _____ Art. _____ nel partitario
 uscita di competenza di L. _____

Addì 2003

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di

Lire _____

Il Responsabile

F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
 Storico dal 06/04/03 al 20/04/03

Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale
 alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li,

13/05/2003

Il Segretario Comunale

Redatto, letto

IL COMMISSARIO REGIONALE

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: "Adozione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana";

Non soggetta
Esecutiva il

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge;

San Giovanni

Visto il parere espresso dal Segretario Generale: "Su richiesta del Commissario Regionale, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000";

Trasmessa a
prot. n.

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione, a condizione che su tutte le autorizzazioni o concessioni richieste, previste nell'allegato regolamento, deve essere apposto preventivamente il parere relativo oltre che dal Dirigente Responsabile del servizio interessato anche del Comando di P.M. relativamente alle competenze del Corpo di Polizia Municipale;

San Giovanni

Assunti i poteri del Consiglio;

DELIBERA

Approvata da

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: "Adozione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana" a condizione che su tutte le autorizzazioni o concessioni richieste, previste nell'allegato regolamento, deve essere apposto preventivamente il parere relativo oltre che dal Dirigente Responsabile del servizio interessato anche del Comando di P.M. relativamente alle competenze del Corpo di Polizia Municipale, trasmettendo copia della presente ai Dirigenti ed al Segretario Direttore Generale.

San Giovanni

Dare atto che il Ministero dell'Interno con Decreto N° 8 del 19/12/2002 ha autorizzato i Comuni all'Esercizio Provvisorio fino al 31/03/2003.

Esecutiva pe

San Giovanni

Per copia co

San Giovanni



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE

OGGETTO: "Adozione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana"

ELENCO ALLEGATI: Regolamento di Polizia Urbana

li _____

L'UFFICIO PROPONENTE Polizia Municipale

Da inserire nell'ordine del giorno _____

IL COMMISSARIO REGIONALE

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Commissario Regionale nell'adunanza del

21/03/03 con deliberazione n° h6 ou 13,30

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Data 27/01/2003

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data 13/03/03

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Commissario Regionale, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.267/2000

Data 21/3/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

e _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata € _____

Variazioni in aumento € _____

Variazione in diminuzione € _____

Stanziamiento aggiornato € _____

Somme già impegnate € _____

SOMMA DISPONIBILE € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

IL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.85 del 10/08/1972 figura adottato il Regolamento di Polizia Urbana;

Atteso che detto Regolamento non si ritiene adeguato alle nuove realtà legislative nel frattempo maturate;

Rilevato che è stato ripristinato il sistema sanzionatorio previsto per i Regolamenti ed Ordinanze Comunali ai sensi dell'art.16 della Legge n.3 del 16/01/2003;

Ritenuto che si rende quanto mai necessaria l'adozione di un nuovo testo confacente alla realtà locale di questo Ente e che disciplini anche quegli interventi non inseriti nel precedente Regolamento;

Visto il D.Lvo n.267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Ordinamento Amm.vo EE.LL. Regione Siciliana;



Visti i pareri espressi

PROPONE

Per le causali in epigrafe l'adozione dell'allegato Regolamento di Polizia Urbana che si compone di n.42 articoli e che, all'atto della sua entrata in vigore, sostituirà il vecchio testo adottato con delibera di Consiglio Comunale n.85 del 10/08/1972.

EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL COMMISSARIO REGIONALE

Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° _____ della seduta _____
ore _____ che previa lettura viene sottoscritto come segue :

IL COMMISSARIO REGIONALE IL SEGRETARIO COMUNALE
 

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

SCHEDA PARERI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime
parere: favorevole

li 27/01/2003


IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime
parere: favorevole

li 19/03/2003


IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Su richiesta del Commissario Regionale, per la consulenza civildico - amministrativa, esprime parere favorevole
Sotto il profilo della legittimità, esprime parere favorevole
parere: in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art 97 del D. Lgs. n° 267/2000.

li 21/03/2003


IL SEGRETARIO GENERALE

proposta di
Allegato alla delibera del Commissario Regionale n° _____ del _____ all'oggetto:
Approvazione del nuovo regolamento di Polizia Urbana.
ASD 210113

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO REGIONALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Girolamo Ganci

F.to Vincenzo Scarcella

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità -

Esecutiva il 16/04/03 ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. 23/97.

San Giovanni La Punta, li

07/05/2003

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Scarcella

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo Sezione

prot. n. _____ ricevuta il _____

in data _____

San Giovanni La Punta, li

Approvata dal Comitato Regionale di controllo con decisione n. _____

del _____

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Esecutiva per decorrenza dei termini il _____

ai sensi del 6° comma art. 18 L.R. 44/91.

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Per copia conforme ad uso amministrativo

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	<u>Finalità</u>	
Articolo 2	<u>Oggetto e applicazione</u>	04
Articolo 3	<u>Definizioni</u>	04
Articolo 4	<u>Concessioni e autorizzazioni</u>	04
Articolo 5	<u>Vigilanza</u>	05
Articolo 6	<u>Sanzioni</u>	05

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7	<u>Comportamenti vietati</u>	06
Articolo 8	<u>Altre attività vietate</u>	06
Articolo 9	<u>Nettezza del suolo e dell'abitato</u>	07
Articolo 10	<u>Rifiuti</u>	07

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 11	<u>Manutenzione delle facciate degli edifici</u>	08
Articolo 12	<u>Tende su facciate di edifici</u>	08

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 13	<u>Divieti</u>	08
Articolo 14	<u>Attività particolari consentite in parchi pubblici</u>	08
Articolo 15	<u>Disposizioni sul verde privato</u>	09

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 16	<u>Disposizioni generali</u>	09
Articolo 17	<u>Specificazioni</u>	10

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Articolo 18	<u>Occupazioni per manifestazioni</u>	10
Articolo 19	<u>Occupazioni con spettacoli viaggianti</u>	11
Articolo 20	<u>Occupazioni con strutture pubbliche</u>	11
Articolo 21	<u>Occupazioni per lavori di pubblica utilità</u>	11
Articolo 22	<u>Occupazioni per traslochi</u>	11
Articolo 23	<u>Occupazioni del soprassuolo</u>	11
Articolo 24	<u>Occupazioni di altra natura</u>	12

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 25	<u>Occupazioni per temporanea esposizione</u>	12
Articolo 26	<u>Occupazioni per esposizione di merci</u>	12
Articolo 27	<u>Occupazioni per la vendita su aree pubbliche ed in forma itinerante</u>	12
Articolo 28	<u>Mestieri girovaghi</u>	12

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 29	<u>Disposizioni generali</u>	12
Articolo 30	<u>Lavoro notturno</u>	13
Articolo 31	<u>Spettacoli e trattenimenti</u>	13
Articolo 32	<u>Abitazioni private</u>	13
Articolo 33	<u>Strumenti musicali</u>	13
Articolo 34	<u>Dispositivi acustici antifurto</u>	13

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 35	<u>Tutela degli animali domestici</u>	14
Articolo 36	<u>Divieti specifici</u>	14
Articolo 37	<u>Animali molesti</u>	14
Articolo 38	<u>Mantenimento dei cani</u>	14

TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 39	<u>Esposizione dei prezzi</u>	15
Articolo 40	<u>Servizi igienici</u>	15
Articolo 41	<u>Amministrazione degli stabili</u>	15

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42	<u>Abrogazioni</u>	15
-------------	--------------------------	----

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall' Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dagli organi di vigilanza delle A.S.L., nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Sindaco o il Dirigente del Settore, nell'ambito delle proprie competenze, possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle A.S.L. e degli Organismi del volontariato se consentito o di personale di altri Enti preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri Organismi indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti al Corpo di P.M. e gli organi di Polizia di Stato.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, col sistema sanzionatorio previsto dell'art. 16 della legge 16/01/2003.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede con le modalità previste dalle leggi e dai Regolamenti comunali e con le procedure di cui alla legge n°689 del 24/11/1961.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
 - h) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Art. 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione o disciplinato con Ordinanza dell'Amministrazione Comunale
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti con autorizzazione attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere smaltiti secondo le modalità dettate con Ordinanza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, nè depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e con le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale.

6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.

7. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o difficoltoso il servizio di raccolta rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 11 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 12 - Tende su facciate di edifici

1. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate ovvero subordinate all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale il rispetto di specifiche prescrizioni.

2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 13 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- c) condurre animali.

Art. 14 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;

2. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è autorizzabile la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse.

3. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1..

4. Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

5. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, del Settore parchi e giardini.

6. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Art. 15 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale e rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di terreni agricoli, ricadenti nelle aree tutelate dalla L.R. n° 16 del 06/04/1996 e successive modificazioni, per come delimitate dalla relativa cartografia, di procedere all'attività manutentiva nell'osservanza delle disposizioni previste e previa acquisizione delle relative autorizzazioni.
4. E' fatto obbligo, altresì, ai proprietari e conduttori di terreni agricoli in stato di abbandono di provvedere alla costante pulizia ed al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea onde evitare il pericolo di incendi durante la stagione estiva.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, comma 6., del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

Art. 16 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
 - c) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3. .

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 17 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento, a norma dell'art. 16 si distinguono in:
 - a) **occasionalni**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 18 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale allegando la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente Settore parchi e giardini.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate in congruo anticipo prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica.

6. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata ad un deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo la verifica, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

Art. 19 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggianti può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 20 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità nel rispetto del relativo Regolamento.

Art. 21 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve chiedere la specifica Autorizzazione ai settori tecnici dell'Ente, competenti per materia.

2. L'Autorizzazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 22 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, per richiedere la relativa Autorizzazione con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 23 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 24 - Occupazioni di altra natura

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è rilasciata dall'Organismo dell'Ente competente per materia.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 25 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 26 - Occupazioni per esposizione di merci

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo privato per esporre merci.

Art. 27 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche ed in forma itinerante

1. La materia è regolamentata dalla L.R. 01/03/95 n°18 e successive modificazioni.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare il commercio itinerante in specifiche zone per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 28 - Mestieri girovagi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni
2. L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 29 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il Settore Amministrativo dell'Ente, o l'A.S.L. su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta, del Servizio Amministrativo dell'Ente o dell' A.S.L. può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 30 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Settori Amministrativi Comunali e delle A.S.L. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Settori Amministrativi Comunali o dell' A.S.L., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1..

Art. 31 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono osservare gli orari previsti con Ordinanza del Sindaco.
2. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 32 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, salvo se diversamente disposto con Ordinanza Sindacale.

Art. 33 - Strumenti musicali

Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali per uso familiare, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini e non prolungare l'orario oltre le ore 24.

Art. 34 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 35 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 36 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 37 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 38 - Mantenimento dei cani

1. Nel rispetto della normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani, fermo restando quando previsto le disposizioni delle leggi veterinarie, di fare eseguire la profilassi della rabbia a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.
2. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati in tal modo tale che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 39 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 40 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 41 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana viene abrogato e cessa di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°85 del 10/08/1972.